



Alta Valle del Metauro
Unione Montana

AVVISO PUBBLICO.

SERVIZIO AGRICOLTURA FORESTAZIONE DEMANIO

VISTA la delibera di Giunta Regionale n. 2115 del 6.8.1999 avente ad oggetto "Delega alle CC.MM. della gestione del Demanio Forestale Regionale ai sensi degli art. 6 e 7 della L.R. 35/97 e art. 6 della L.R. 24/98";

VISTA la Legge Forestale Regionale n. 6/05;

VISTO il Piano Forestale Regionale approvato con deliberazione n. 114 del 26/02/2009 che detta i criteri per la gestione del Demanio Forestale Regionale da parte delle Comunità Montane (ora Unioni Montane);

VISTO che alle Unioni Montane affidata la gestione del demanio ai sensi dell'art. 7 della l.r. 20 giugno 1997, n. 35, e dell'art. 16, comma 1, della l.r. n. 6/2005 e dell'art. 6, comma 1, lettera a), della l.r.n. 18/2008, che la esercitano nel rispetto delle modalità, delle direttive e delle finalità previste dalla legge 31 gennaio 1994, n. 97, del Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 227, dal Decreto legislativo 18 maggio 2001 e le altre leggi di indirizzo regionale;

VISTA la DGR 2115/1999 con la quale sono state trasferite le superfici demaniali a questa Unione Montana;

TENUTO CONTO delle direttive impartite con Delibera di Giunta dell'Unione Montana Comunitaria n. 87 del 24/10/2017;

IN ESECUZIONE della Determinazione Dirigenziale / Area 3° n. 99 del 27/10/2017;

RENDE NOTO il seguente:

**AVVISO PUBBLICO PER
LA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE PROGETTUALI FINALIZZATE ALLA CONCESSIONE IN USO
DEI BENI DEL DEMANIO FORESTALE REGIONALE MEDIANTE CONTRATTI DI AFFITTO AGRARIO
IN DEROGA ALLA L. 203/82;**

1) OGGETTO DELL'AVVISO:

I soggetti interessati possono presentare all' Unione Montana, **manifestazioni di interesse corredate di proposte progettuali finalizzate alla concessione in uso dei beni immobili del Demanio Forestale Regionale mediante contratti di affitto agrario in deroga alla L. 203/82**, (boschi, pascoli, terreni agrari, incolti, fabbricati e infrastrutture connesse, ecc.) la cui gestione è stata delegata alle Unioni Montane con D.G.R. n. 2115/99 e con la L.R. n. 6/05, **per l'esercizio di attività aventi finalità produttive o di sperimentazione**, che promuovano e valorizzino le aree demaniali e producano reddito a sostegno dell'economia locale.

Tra le iniziative consentite, oltre alle tradizionali attività agro-silvo-pastorali si citano, a titolo esemplificativo, le seguenti:

- coltivazione e raccolta, a fini sperimentali o produttivi, delle piante officinali;

- impianto e/o la conduzione di tartufaie controllate e coltivate;
- ricerca e didattica sull'ambiente;
- realizzazione di aree attrezzate per fini turistico ricreativi, a basso impatto ambientale;
- realizzazione di percorsi fissi per l'esercizio di attività escursionistiche, naturalistiche, sportive;
- ogni altra concessione inerente all'attività produttive o sperimentali;

A titolo informativo si riportano, nella tabella che segue, le superfici del Demanio Forestale Regionale attualmente gestite dalla Unione Montana oggetto del presente avviso :

Le proposte progettuali possono interessare tutti i beni del demanio forestale gestiti dalla Unione Montana o parte di essi, indicati nella suddetta tabella dove sono stati indicati anche i prezzi a base d'asta dei terreni calcolati in base alla qualità di coltura del terreno ed alle caratteristiche morfologiche e di accessibilità dello stesso.

Per avere informazioni più dettagliate e materiale sulla consistenza dei beni demaniali è possibile rivolgersi presso l'Ufficio Agricoltura della Unione Montana, dove è possibile prendere appuntamento anche per eventuali sopralluoghi.

2) Beneficiari

- Imprenditori agricoli professionali, Singoli ed Associati;
- Coop. Agricole e Forestali;
- Aziende agro-zootecniche o forestali
- Altri soggetti pubblici e privati

3) MODALITA' DI PARTECIPAZIONE:

Le manifestazioni di interesse, corredate delle proposte progettuali, possono essere presentate da soggetti sia privati che pubblici, singoli o associati e compilate in carta semplice (a tal fine si possono utilizzare i modelli già predisposti dalla Unione Montana e disponibili presso l'Ufficio Agricoltura e presso il sito internet).

Le proposte progettuali allegare alle manifestazioni di interesse possono essere redatte dal richiedente o da un tecnico incaricato e devono essere costituite almeno dai seguenti documenti: **a) relazione illustrativa, b) planimetria in scala adeguata e c) piano colturale e di miglioramento, d) offerta economica;**

a) La relazione illustrativa deve contenere le seguenti informazioni minime:

- presentazione del soggetto proponente: natura giuridica e capacità tecniche ed economiche;
- illustrazione delle attività che si intendono realizzare sui beni demaniali, piano di conduzione e miglioramento colturale ;
- elenco dei beni demaniali (terreni, fabbricati, altre infrastrutture) che si intendono utilizzare;
- ogni altro elemento utile per la valutazione del progetto secondo i criteri illustrati al successivo punto 3);

b) La planimetria deve evidenziare le proprietà demaniali da richiedere in concessione e gli eventuali altri terreni, condotti a vario titolo dal richiedente, interessati al progetto;

c) piano colturale e di miglioramento con l'eventuale piano finanziario degli interventi proposti con l'indicazione della sostenibilità economica del progetto e della relativa fattibilità gestionale;

d) offerta economica quale corrispettivo (canone) per la concessione dei beni richiesti, (tale documentazione dovrà essere presentata in busta chiusa e sigillata)

Le proposte progettuali vanno inviate, o presentate direttamente al protocollo, al seguente indirizzo:

- Unione Montana Alta valle del Metauro, Via Manzoni, 25 - 61049 Urbania (PU);

Le proposte progettuali corredate di offerta economica in busta chiusa devono pervenire al protocollo entro il termine di scadenza 20 novembre 2017.

3) CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI:

Ammissibilità delle domande presentate:

Le proposte progettuali presentate verranno esaminate da una apposita Commissione di valutazione appositamente nominata dalla Unione Montana.

Tra tutte quelle presentate verranno accolte le proposte progettuali che complessivamente, a parere discrezionale della Commissione di valutazione, saranno giudicate meritevoli in quanto meglio risponderanno alle finalità di gestione del demanio forestale regionale, indicate all'art. 16 della L.R. 6/05 e perseguiranno l'obiettivo della valorizzazione del territorio e della popolazione residente, in termini paesaggistici ed ambientali, culturali e socio-economici, con particolare riguardo ai seguenti aspetti:

- recupero delle attività agro-silvo-pastorali tradizionali ed eco-compatibili,
- recupero dei terreni marginali;
- rapporto tra territorio e filiera produttiva,
- utilizzo di tecniche e processi innovativi ed ecosostenibili,
- produzioni di qualità (DOP, IGP, DOC, agricoltura biologica, ecc.)
- promozione e tutela del territorio,
- realizzazione di investimenti sui beni demaniali;
- utilizzo dei beni demaniali in modo accorpato e funzionale, in sinergia anche con altri terreni pubblici o privati in gestione;
- promozione dell'associazionismo e dell'imprenditoria, con particolare riferimento a quella giovanile;
- iniziative intersettoriali (agricoltura, allevamento, artigianato, turismo, escursionismo, didattica, ricerca scientifica, ecc.);

Ai fini della valutazione e del successivo accoglimento si terrà conto del livello di esecutività delle proposte progettuali, delle garanzie tecniche ed economiche dei soggetti proponenti e dell'offerta economica (canone concessorio) presentata.

L'Unione Montana si riserva la facoltà di richiedere integrazioni ed approfondimenti delle proposte progettuali presentate nonché la facoltà di non accogliere alcuna proposta progettuale qualora non ritenuta idonea o d'interesse.

AGGIUDICAZIONE: verrà fatta seguendo i seguenti criteri di priorità di seguito indicati che tengono conto sia della qualità dell'offerta tecnica sia della migliore offerta in aumento sul prezzo a base d'asta con esclusione delle offerte in ribasso.

Criteri di priorità per le concessioni agrarie:

a) Requisiti qualitativi: 60 punti su 100

1. Giovani Imprenditori Agricoli professionali singoli o associati;
2. Imprenditori Agricoli professionali singoli o associati;
3. Residenti nell'Unione Montana;
4. Cooperative agricolo-forestali;
5. Ditte che presentano un piano di miglioramento dell'azienda o del complesso unitario da dare in concessione;
6. Ditte che si impegnano a gestire il complesso richiesto secondo finalità e tecniche colturali biologiche a basso impatto ambientale;

b) Offerta economica al rialzo sul canone di concessione a base d'asta: 40 punti/100.

Criteri di priorità per le concessioni di pascolo:

a) Requisiti qualitativi: 60 punti su 100

1. Giovani Imprenditori Agricoli professionali singoli o associati;
2. Imprenditori Agricoli professionali singoli o associati;
3. Residenti nell'Unione Montana;
4. Allevatori aderenti ad un marchio di qualità con particolare riguardo alla razza marchigiana;
5. Allevatori della linea vacca-vitello;
6. Allevamenti che ricorrono a produzioni a basso impatto ambientale;
7. Soggetti che si impegnano a rispettare nella conduzione dei terreni i principi di condizionalità introdotti dal D.M. del 13/12/2004 e ss.mm.

b) Offerta economica al rialzo sul canone di concessione a base d'asta: 40 punti/100.

Resta fermo il diritto di prelazione del concessionario uscente previsto dalla normativa di settore (art. 4 bis della L. 203/82). A tal fine l'Ente, in deroga alle modalità fissate dall'art. 4 bis della L. 203/82 e sulla base dell'accordo sindacale sottoscritto con le associazioni di categoria in data 26/09/2013, provvederà ad effettuare una aggiudicazione provvisoria sulla base della valutazione degli elementi sopra citati e a darne le risultanze mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento (o in alternativa consegnata a mano e firmata per accettazione) al

concessionario uscente. Tale obbligo non ricorre quando il conduttore abbia comunicato che non intende rinnovare l'affitto e nei casi di cessazione del rapporto di affitto per grave inadempienza o recesso del conduttore e nel caso in cui lo stesso non sia in regola con il pagamento dei canoni di concessione. Il conduttore ha diritto di prelazione se, entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione di cui sopra e nelle forme ivi previste, offre condizioni uguali a quelle comunicategli dall'Ente. In particolare la parità dell'offerta verrà considerata in termini globali che comprendenti sia gli elementi di qualità che gli elementi economici dell'offerta.

4) CONDIZIONI PER LA CONCESSIONE IN USO DEI BENI:

I beni demaniali saranno affidati in concessione d'uso pluriennale mediante contratti di affitto agrario in deroga alla L.203/82, in seguito all'accoglimento della proposta progettuale presentata.

Per i progetti nei quali siano inclusi edifici o beni demaniali la cui gestione non è affidata alle Unioni Montane, l'Unione Montana si impegna a richiedere alla Regione Marche la disponibilità degli stessi per l'attuazione integrale del progetto proposto. In tal caso la concessione del bene demaniale sarà subordinata all'atto di assenso della Regione Marche, ai fini della realizzazione del progetto.

a) Durata: la durata della concessione potrà essere compresa di norma tra due e 6 anni in conformità al piano colturale e di miglioramento.

Potranno essere rilasciate anche concessioni superiori ai sei anni salvo preliminare valutazione da parte dell'Unione Montana.

b) Canone: la concessione d'uso comporta il pagamento di un canone, la cui entità sarà contrattata sulla base dell'offerta proposta e di quanto stabilito dall'Unione Montana, nel rispetto della normativa vigente.

Il pagamento è di norma annuale e anticipato. I canoni annuali superiori ad € 1.000,00 (Euro mille) possono essere frazionati in due o più rate anticipate.

Il canone è annualmente adeguato sulla base delle variazioni dell'indice ISTAT del costo della vita o, nei casi previsti dalle norme vigenti, sulla base dei coefficienti di adeguamento dei canoni di affitto dei fondi rustici stabiliti dalla commissione tecnica provinciale di cui alla L. 203/82 e successive modifiche.

Rimane aperta la facoltà di stabilire anche diverse modalità di pagamento che tengano conto degli investimenti o dei miglioramenti che il concessionario andrà ad eseguire a beneficio dei beni demaniali con recupero parziale o totale sul canone di concessione.

c) Cauzione: il concessionario è tenuto a costituire, anche tramite fidejussione assicurativa o bancaria, una cauzione valida per la durata della convenzione, di importo pari almeno ad un'annualità del canone.


d) Altre condizioni: sono stabilite dalle norme di legge e dai Regolamenti dell'Unione Montana di gestione del Demanio Forestale Regionale.

5) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

Dott.ssa Nadia Sabatini – Direttore Area 3^a - Agricoltura Forestazione Demanio – Tel . 0722313032 – fax 0722319783.

Urbania, li 27/10/2017

Firmato: Il Direttore Area 3^a





Alta Valle del Metauro
Unione Montana

**** Allegato B) : SCHEMA DI CONCESSIONE ****

Esente da
bollo ai sensi
del DPR
n.642 del
26.10.1972
art. 25 tab. B

Al Sig.
Vian.
CAP..... Città(PU)

**OGGETTO: - Rilascio concessione di terreni agricoli del Demanio Forestale Regionale mediante contratto di affitto agrario in deroga alla L.203/82;
ai sensi dell'Avviso pubblicato in esecuzione della Determinazione del Responsabile del n. 99 del 27/10/2017.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTI

i seguenti provvedimenti legislativi relativi all'affidamento di terreni agrari demaniali in affitto o in concessione amministrativa e alla gestione del Demanio Forestale Regionale delegato::

- L.R. 6/2005
- Piano Forestale Regionale approvato con deliberazione n. 114 del 26/02/2009
- D.G.R. n. 2115 del 6.8.1999 ed in particolare l'Allegato 1 "Criteri e direttive per la gestione del Demanio Forestale Regionale";
- Legge 3 maggio 1982, n. 203 "Norme sui contratti agrari" e successive modificazioni.
- D.Lgs. 18.05.2001 n° 228 "Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della L. 5 marzo 2001 n. 57" ed in particolare l'art. 5, i commi 1 e 4 dell'art. 6 e l'art. 15;

VISTI E CONSIDERATI

i seguenti atti amministrativi ed istruttori relativi al procedimento di affidamento in concessione d'uso (per mezzo di contratto di affitto agrario) dei beni del Demanio Forestale Regionale delegato mediante selezione di proposte progettuali presentate sulla base dell'avviso pubblico:

- Delibera di Giunta n. 87 del 24/10/2017;
- Avviso Pubblico pubblicato in data 27/10/2017 in esecuzione della Determinazione del Responsabile Area 3° n. 99 del 27/10/2017;

DATO ATTO

- Che l' Unione Montana e le Organizzazioni professionali agricole provinciali, a seguito di un incontro convocato ai sensi dell'art. 45 della L. 3 maggio 1982, n. 203, hanno sottoscritto in data 07/09/2017, un verbale di trattativa sindacale in cui si approva il presente schema di concessione ;
- Che l'assistenza prevista dallo stesso art. 45 della L. 3 maggio 1982, n. 203, è garantita dalla presenza delle Organizzazioni Professionali agricole al momento del rilascio e della sottoscrizione per accettazione del presente contratto,

IN ESECUZIONE

della Determinazione Dirigenziale / Area 3° n.99 del 27/10/2017;

CONCEDE

in deroga alle norme vigenti in materia di contratti agrari, come stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. n° 228/01,

A

Sig nato a il e residente a
..... in via n. Codice Fiscale:
..... che in appresso sarà brevemente definito "Affittuario",

l'uso a fini agrari e pastorali

dei terreni di proprietà del Demanio Forestale Regionale sito in Comune di,
località della superficie utile di Ha aventi i seguenti
riferimenti catastali:

Comune	Località	Qualità di coltura	Fg.	P.IIa	Sup. catastale Ha	Sup. Concessa Ha
TOTALE						

La **superficie concessa** è pertanto di **Ha** complessivi, identificata anche nella **planimetria allegata**, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

La presente concessione è regolata dalla L. 3 maggio 1982, n. 203 "Norme sui contratti agrari", dalle norme vigenti in materia, se e per quanto applicabili, e dalle condizioni di seguito specificate, alla cui osservanza è subordinata la sua efficacia:

**CONDIZIONI DELLA CONCESSIONE
MEDIANTE CONTRATTO DI AFFITTO AGRARIO IN DEROGA ALLA L.203/82:**

1) DURATA: La durata del contratto è di anni _____, a decorrere dal 10/11/2014 fino al _____, data in cui il presente contratto sarà automaticamente risolto senza bisogno di invio di disdetta dall'una all'altra parte.

2) FACOLTA' DI RECESSO DELL'AFFITTUARIO: L'affittuario ha **facoltà di recedere** per giustificati motivi dal contratto previo avviso da recapitarsi a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento almeno un anno prima della fine dell'annata agraria in corso (10 novembre).

3) CANONE DI AFFITTO: Il **canone** complessivo di affitto resta **determinato** in €(euro.....) **pari ad** € (Euro) all'anno, salvo eventuale rivalutazione ai sensi di legge.

Il canone viene **corrisposto** anticipatamente e con scadenza annuale entro il **30 ottobre** di ciascuna annata agraria.

4) CAUZIONE: Si dà atto che l'affittuario ha costituito una **cauzione** dell'importo di € (Euro.....) pari ad un'annualità del canone, idoneo a coprire il rischio di danni al patrimonio. Si rilascia quietanza di pagamento avvenuta mediante versamento sul conto Tesoreria dell'Unione Montana. La cauzione costituita in deposito di apposito fondo è infruttifera.

5) MODALITA' DI PAGAMENTO: I **pagamenti** dovranno essere effettuati annualmente. La prima annualità sarà versata alla data di stipula del contratto e le successive entro il 30 giugno degli anni successivi con le seguenti **modalità**:

1. Tesoreria Enti della Banca di Credito Cooperativo del Metauro Filiale di Urbania – IBAN

2. Su c/c postale al n. 1024030403 intestato alla Unione Montana Alta Valle del Metauro con causale intestazione "concessione terreni demaniali anno 2017".

L'Unione Montana comunicherà eventuali variazioni dei conti correnti postali o bancari su cui effettuare il pagamento del canone.

I canoni annuali superiori ad € 1.000,00 (Euro mille) possono essere frazionati in due o più rate anticipate.

Il canone è annualmente adeguato sulla base delle variazioni dell'indice ISTAT del costo della vita o, nei casi previsti dalle norme vigenti, sulla base dei coefficienti di adeguamento dei canoni di affitto dei fondi rustici stabiliti dalla commissione tecnica provinciale di cui alla L. 203/82 e successive modifiche.

6) MIGLIORAMENTI, ADDIZIONI, TRASFORMAZIONI.

Ai sensi dell'art. 6 comma 4 del D.Lgs 228/01 si intendono già concordati gli interventi di miglioramento, di addizione e di trasformazione dei terreni oggetto del presente contratto proposti dall'affittuario nella istanza riportata in oggetto e nelle successive integrazioni approvate dall'Unione Montana, presentate dall'affittuario stesso in sede di perfezionamento del procedimento amministrativo relativo all'avviso pubblico emanato con Determinazione Dirigenziale / Area 3° n. 99 del 27/10/2017 e successivi atti citati in premessa.

L'affittuario pertanto deve realizzare, nel periodo di durata del presente contratto, esclusivamente gli interventi concordati come sopra specificato, per i quali lo scrivente Servizio rilascia, con il presente atto, la propria autorizzazione.

L'affittuario può realizzare su propria iniziativa e a proprie spese i suddetti interventi dandone preavviso alla U.M. almeno sessanta giorni prima dell'inizio dei lavori. La realizzazione di tali interventi non potrà comportare oneri o indennità di sorta a carico della U.M., mentre la U.M. non potrà pretendere aumento del canone di affitto dovuto all'aumento di valore o di produttività dei terreni conseguenti alle opere eseguite.

Ove per l'espletamento delle opere di cui sopra, si rendano necessari permessi, concessioni, autorizzazioni, da parte della Pubblica Amministrazione e nel caso in cui sia possibile ottenere finanziamenti pubblici, ai sensi delle vigenti normative in materia, per l'esecuzione delle opere stesse, l'affittuario può provvedere direttamente a proporre le relative istanze ed a percepire i finanziamenti, dandone comunicazione alla U.M. mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

La U.M., su propria iniziativa, può eseguire gli stessi interventi a proprie spese dandone preavviso all'affittuario almeno sessanta giorni prima. In questa circostanza affida i lavori direttamente all'affittuario mediante convenzione da stipulare sulla base dell'art. 17 della L. 97/94 e dell'art. 15 del D.Lgs. 228/01.

Nella convenzione saranno specificati i tempi, le modalità, i corrispettivi ed ogni altro elemento necessario a identificare patti e condizioni per l'esecuzione dei lavori, con riferimento alla proposta progettuale presentata dall'affittuario e successive integrazioni come sopra richiamate.

In caso di lavori svolti dall'affittuario con apposita convenzione, rimane aperta la facoltà di stabilire anche diverse modalità di pagamento del canone di affitto che tengano conto degli investimenti o dei miglioramenti che l'affittuario andrà ad eseguire a beneficio dei beni demaniali con recupero parziale o totale sul canone stesso.

7) CODICE DI COMPORTAMENTO DELL'AFFITTUARIO: L'affittuario sarà tenuto alla conduzione dei terreni in affitto secondo il Codice della Buona Pratica Agricola a cui si rimanda

Per i SEMINATIVI e/o GLI ORTI dovrà attenersi ai seguenti impegni:

- a) Effettuare la rotazione colturale, evitando la monosuccessione specie dei cereali. Dovrà impegnarsi a fornire specifica informazione all'Ente Gestore ogni tre anni.
- b) Contenere la profondità di lavorazione (non superiore a 30 cm.) nei versanti particolarmente acclivi (pendenza superiore al 30%) e con componente argillosa prevalente; la stessa lavorazione è da evitarsi a fine estate o in autunno al fine di non innescare pericolosi fenomeni erosivi in concomitanza di possibili precipitazioni.
- c) Pianificare la regimazione idrica con sistemazioni idraulico-agrarie ordinarie (affossature, scoline ect.) al fine di garantire il regolare deflusso delle acque.
- d) Effettuare l'eventuale spandimento di deiezioni zootecniche previa maturazione per un periodo adeguato (almeno 9 mesi) delle medesime mediante compostaggio ed in periodi dell'anno poco piovosi prima dell'aratura da eseguirsi con tempestività al fine di evitare ruscellamenti.

- e) Evitare la somministrazione dei fertilizzanti chimici in periodi dell'anno particolarmente piovosi al fine di evitare lisciviazione in falda (specie i nitrati). La U.M. potrà promuovere e richiedere la redazione di piani di concimazione da parte degli affittuari, per valutarne la congruità, impegnandosi da parte sua all'effettuazione dell'Analisi dei Terreni i cui risultati verranno forniti gratuitamente agli affittuari per la predisposizione dei piani di concimazione stessi.
- f) Favorire, data la valenza ambientale delle Foreste Demaniali Regionali, l'adozione di tecniche di riduzione dell'uso di fertilizzanti, l'inerbimento nel periodo invernale e l'agricoltura biologica.

Per i PASCOLI dovrà attenersi ai seguenti impegni:

- g) Produrre, su richiesta della U.M., la documentazione medico-sanitaria e le autorizzazioni previste dalla normativa vigente relative alla monticazione del bestiame.
- h) Introdurre al pascolo un numero di capi animali, corrispondenti ad Unità Bovine Adulte, compatibili con la sostenibilità del pascolo, numero comunque non superiore ad 1 UBA/Ha per i pascoli e 1/2 UBA/ha per i boschi.
- i) Condurre al pascolo i riproduttori maschi (tori, stalloni, ecc.) solo se in regola con le norme contenute dalla Delibera di Giunta Regionale delle Marche n° 2533 del 30 ottobre 2001.
- j) Mantenere in efficienza e non danneggiare le chiudende esistenti ed i cancelli, nonché le cisterne, condutture idriche, pozzetti di derivazione e relative vasche di abbeveraggio. Verificandosi mancanza di acqua o di erba per il bestiame al pascolo, a causa della rottura degli impianti idrici o di siccità, l'affittuario dovrà provvedere al rifornimento a proprie spese.
- k) Impedire il pascolo nei boschi di nuova formazione, sottoposti a taglio, distrutti o gravemente danneggiati da incendi, nonché in quelli troppo radi o deperenti.
- l) Manifestandosi qualche patologia contagiosa l'affittuario dovrà isolare gli animali adempiendo a tutte le misure profilattiche dettate dall'Autorità sanitaria.
- m) Non abbandonare il bestiame o farlo custodire da pastori di età non idonea; è fatto divieto di provocare danni alle piante, usare armi da fuoco, introdurre cani in bandita, accendere fuochi pericolosi e comunque provocare danni all'ambiente.
- n) In caso di eventi nefasti (morte per aggressione di animali selvatici, per sospetta malattia infettiva, ecc.) che coinvolgano animali al pascolo, nonché in caso di ritrovamento di carcasse di animali selvatici, qualunque sia la presunta causa di morte, l'affittuario o suoi pastori o fiduciari, dovranno fare immediata segnalazione al Servizio Veterinario della ASL n° 2 di Urbino – Osservatorio Epidemiologico della Fauna Selvatica, direttamente o tramite l'Unione Montana.
- o) Usare ogni accortezza per la conservazione delle opere esistenti; in caso di danneggiamento sarà, unitamente ai loro pastori, solidalmente responsabili dei danni arrecati.
- p) Procedere dopo il pascolamento allo sfalcio conservativo delle aree concesse, consistente nello sfalcio delle essenze rifiutate e spandimento delle deiezioni.
- q) Per i pascoli in zona montana superiori a 1000 metri di altitudine, il periodo di pascolamento degli animali è concesso dal 1 aprile al 14 dicembre. Per i pascoli in zona pedemontana inferiori a 1000 mt di altitudine, il periodo di pascolamento degli animali è concesso per l'intero anno (D.G.R. Regione Marche n. 1387 del 14/11/2016).

8) ALTRE CONDIZIONI GENERALI:

L'affittuario accetta i beni concessi nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano all'atto della concessione. Esonera l'Unione Montana da ogni responsabilità civile e penale per eventuali danni a persone (compreso l'affittuario medesimo), animali o cose proprie o di terzi derivanti da guasti, furti ed ogni altra causa, da parte di altri affittuari, conduttori o terzi. Pertanto il contratto è a totale carico e rischio dell'affittuario.

E' fatto divieto assoluto di effettuare contratti di subaffitto, sublocazione e comunque di subconcessione dei fondi rustici.

Per la fruizione di strutture demaniali a servizio dell'attività agricola (ricoveri, capanni, edifici, manufatti, ecc) non compresi nel presente contratto, l'affittuario dovrà farne esplicita richiesta all'Unione Montana che sarà presa in considerazione, qualora ne ricorrano le condizioni, per una eventuale integrazione dei patti e condizioni del contratto principale e qualora la Regione Marche in qualità di Ente proprietario ne rilasci il previsto nulla osta.

L'efficacia del contratto rimane subordinata ad eventuali nuove disposizioni impartite dall'organo regionale titolare della proprietà .

L'Unione Montana si riserva attraverso il proprio personale di effettuare le dovute verifiche volte ad accertare il rispetto delle condizioni prescritte. L'affittuario deve consentire in ogni momento l'accesso al personale dell'Unione Montana o da essa incaricati, nei terreni oggetto di concessione.

Qualora all'Unione Montana venissero a mancare, per motivazioni giuridiche e/o amministrative, le competenze per lo svolgimento delle azioni connesse e conseguenti al rilascio del presente contratto, la titolarità delle stesse sarà esercitata dalla Regione Marche o da eventuale altro Ente delegato che subentrerà all'Unione Montana come soggetto concedente.

9) ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI: L'affittuario si impegna a rispettare le indicazioni dell'Unione Montana in ordine agli impegni presi dallo stesso con la presentazione della proposta progettuale ed ai suggerimenti manifestati dalla Commissione di Valutazione delle stesse proposte.

10) FACOLTA' DI REVOCA DEL CONTRATTO DA PARTE DELL'UNIONE MONTANA:

L'Unione Montana si riserva la facoltà di revocare unilateralmente il contratto, nelle modalità previste dall'art. 5 della L. 203/82, nei seguenti casi:

- a) Per l'inosservanza, da parte dell'affittuario, di una delle condizioni contenute nel presente contratto;
- b) Per il mancato pagamento del canone previsto;
- c) Per gravi inadempienze in relazione alla normale e razionale coltivazione del fondo ed alla sua conservazione e manutenzione;
- d) Per instaurazione di rapporti di subaffitto o subconcessione;
- e) Se l'affittuario non possiede o perda i titoli soggettivi dichiarati in sede di richiesta del contratto e per il quale ha avuto assegnati i terreni;
- f) Per la mancata o difforme realizzazione della proposta progettuale presentata in sede di richiesta del contratto e per il quale ha avuto assegnati i terreni;
- g) Nel caso previsto dall'art. 6, comma 2 del D.Lgs. 228/01, ovvero se il terreno demaniale debba essere improcrastinabilmente destinato al fine per il quale la demanialità è posta. In tal caso l'Unione Montana dovrà dare preavviso all'affittuario non inferiore a sei mesi e pagare una indennità per le coltivazioni in corso che vadano perdute.

11) DANNI:

Eventuali responsabilità civili o penali riconducibili ad una cattiva conduzione del fondo, aventi come effetto il danneggiamento di cose, persone o animali, saranno a totale carico dell'Affittuario che terrà indenne l'Unione Montana medesima. L'Unione Montana si riserva di procedere, oltre alla eventuale revoca del contratto come previsto dal precedente art. 9, al recupero delle somme eventualmente non corrisposte e al risarcimento degli eventuali danni anche rivalendosi sul fondo cauzionale costituito come al precedente art. 4.

12) SPESE:

Le spese tecniche di registrazione del contratto saranno a carico dell'affittuario, ad esclusione della tardiva registrazione, tardivo versamento e ravvedimento operoso; L'affittuario è tenuto, altresì, a sostenere la spesa relativa all'assistenza nella stipula del contratto fornita dalla propria organizzazione agricola.

13) NORMA DI RINVIO:

Per quanto non espressamente indicato dal presente contratto si rinvia alle norme vigenti in materia.

14) ASSISTENZA:

Si da atto che l'efficacia delle norme contenute nel presente atto, stabilite in deroga alle vigenti norme sui contratti agrari, è assicurata dall'assistenza delle Organizzazioni Professionali agricole, prestata con la sottoscrizione dello stesso ai sensi dell'art. 45 della L. 203/82, le quali danno atto che sono stati contemplati, rappresentati, tutelati gli interessi delle categorie economiche del proprietario concedente e degli affittuari in conformità alle funzioni rappresentative che i sopraccitati OO.SS. assolvono statutariamente.

15) SOTTOSCRIZIONE:

Il presente atto amministrativo, composto di n° pagine numerate più n° fogli allegati di cartografia, viene compilato in triplo originale e sottoscritto dal Segretario Generale dell'Unione Montana e dall'affittuario, per ricevuta e per presa visione ed accettazione.

Lo stesso viene sottoscritto, come conferma di validità, dai rappresentanti delle Organizzazioni Professionali Agricole della Provincia di Pesaro prescelti dalla parte concedente e dalla parte affittuaria, per le finalità di cui all'art. 23 della L. 11/71 come sostituito dall'art. 45 della L. 203/82 (efficacia degli accordi), muniti di specifico atto di delega da parte della propria organizzazione provinciale e di valido documento di identità.

Una copia verrà depositata all'Ufficio del Registro competente, una copia verrà rilasciata all'affittuario in seguito all'avvenuta registrazione, l'altra rimarrà agli atti dell'Unione Montana.

Sottoscrive il presente atto, composto di n° pagine più n° fogli allegati di cartografia, per presa visione ed accettazione integrale di quanto in esso contenuto, l'affittuario, sig. Si allega copia di valido documento di identità:

Data: _____ **Firma dell'Affittuario:** _____

In segno della prestata assistenza, **per la parte affittuaria**, ai sensi dell'art. 23 della L. 11/71 come sostituito dall'art. 45 della L. 203/82, sottoscrive il presente atto il Sig.....
identificato mediante.....di cui si allega copia, nella qualità di Responsabile dell'Ufficio di Zona della O.S.
..... di, a tale scopo delegato dalla propria di Pesaro, come da documentazione allegata:

Data: _____ **Firma:** _____

In segno della prestata assistenza, **per la parte concedente**, ai sensi dell'art. 23 della L. 11/71 come sostituito dall'art. 45 della L. 203/82, sottoscrive il presente atto il Sig.....
identificato mediante.....di cui si allega copia, nella qualità di Responsabile dell'Ufficio di Zona della O.S.
..... di, a tale

scopo delegato dalla propria di Pesaro, come da
documentazione allegata:

Data: _____

Firma: _____

TABELLA C

Numero progressivo lotto	COMUNE	F.D.R.	Località	Fg.	Mappali	Coltura	Superficie effettiva/Ha.	Stato	Viabilità	Canone Attribuito Euro/lotto	Canone Euro/ha
1	Urbino	M. Furlo	Isola Vecchia	258	4	seminativo	0,23,20	Buono	Trattorabile adiacente		155
		"	"	"	15	seminativo	0,59,65	"	"		
						Tot. Parziale	0,82,85			152,45	
2	S. Angelo in V.	M. Vicino	Ca' Moncero	64	42	pascolo	0,82,24	"	"		65,2
	"	"	"	"	43	pascolo	2,70,15	"	"		
						Tot. Parziale	3,52,39	"	"	229,75	
3	"	"	Il Palazzone	77	15	pascolo	0,69,85	"	"		65,2
	"	"	"	"	19	pascolo	3,94,61	"	"		
	"	"	"	"	47	pascolo	1,97,10	"	"		
	"	"	"	"	48	pascolo	0,59,99	"	"		
						Tot. Parziale	7,21,55	"	"	470,45	
4	Urbania	"	Caccia Vecchia	85	9	pascolo	0,20,63	"	"		65,2
	"	"	"	"	10	pascolo	0,97,73	"	"		
	"	"	"	"	11	pascolo	4,45,31	"	"		
	"	"	"	"	13	pascolo	0,53,94	"	"		
	"	"	"	85	14	pascolo	1,41,47	"	"		
						Tot. Parziale	7,59,08	"	"	494,92	
5	S. Angelo in V.	M. Vicino	Ca' Moncero	64	55	seminativo	02,74,73	"	"		184
						Tot. Parziale	02,74,73	"	"	505,50	
6	S. Angelo in V.	M. Vicino	Ca' Moncero	64	51	seminativo	00,26,79	"	"		184
	"	"	"	64	49	seminativo arborato	02,84,00	"	"		
	"	"	"	64	50	prato	00,05,87	"	"		

						Tot. Parziale	03,16,66	"	"	582,65	
7	Urbania	Montiego	Spogna /	48	43	seminativo		"	"		65,2
			Porreo			arborato	0,29,22				
	"	"	"	48	44	seminativo		"	"		
							0,35,15				
	"	"	"	48	51	seminativo		"	"		
						arborato	0,42,31				
	"	"	"	48	52	seminativo		"	"		
							1,49,10				
	"	"	"	48	53	seminativo		"	"		
						arborato	0,31,07				
	"	"	"	48	54	fabbricato		"	"		
						rurale	0,03,74				
	"	"	"	48	55	fabbricato		"	"		
						rurale	0,00,82				
	"	"	"	48	61	seminativo		"	"		
							02,03,12				
	"	"	"	48	65	seminativo		"	"		
							01,11,61				
	"	"	"	48	73	seminativo		"	"		
							01,62,57				
	"	"	"	48	75	seminativo		"	"		
							00,71,11				
	"	"	"	62	7	seminativo		"	"		
							01,10,82				
	"	"	"	62	15	seminativo		"	"		
						arborato	00,33,54				
	"	"	"	62	16	seminativo		"	"		
							00,38,96				

	"	"	"	62	19	bosco	01,49,49	"	"		
	"	"	"	62	21	ceduo seminativo	00,25,00	"	"		
	"	"	"	62	23	seminativo	00,14,83	"	"		
	"	"	"	62	26	seminativo	00,28,78	"	"		
	"	"	"	62	28	seminativo	00,17,38	"	"		
	"	"	"	62	29	arborato seminativo	00,04,95	"	"		
	"	"	"	62	39	seminativo	00,51,60	"	"		
	"	"	"	62	40	seminativo	00,55,17	"	"		
	"	"	"	62	41	seminativo	00,42,80	"	"		
	"	"	"	62	43	seminativo	00,27,54	"	"		
	"	"	"	62	44	seminativo	00,70,17	"	"		
	"	"	"	62	47	seminativo	00,25,09	"	"		
	"	"	"	62	48	arborato seminativo	00,87,00	"	"		
	"	"	"	62	52	seminativo	00,03,26	"	"		
	"	"	"	62	53	arborato prato	00,16,24	"	"		

	"	"	"	62	55	seminativo	00,57,56	"	"		
						Tot. Parziale	17,00,00	"	"	1108,40	